

PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA:

testo attuale	Proposta di modifica (in grassetto)
<p>Art. 7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento</p> <p>1. Il consiglio nazionale è costituito da dodici componenti stabili, sei per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto limitato a quattro per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.</p> <p>2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio.</p> <p>3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.</p> <p>5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione del presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei suoi</p>	<p>Art. 7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento</p> <p>1. Il consiglio nazionale è costituito da dodici venti componenti stabili, sei dieci per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto limitato a quattro cinque per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.</p> <p>2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio.</p> <p>3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.</p> <p>5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione del presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei suoi</p>

<p>componenti stabili oppure di tre assemblee sezionali.</p> <p>6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per l'elezione degli altri componenti.</p>	<p>componenti stabili oppure di tre assemblee sezionali.</p> <p>6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per l'elezione degli altri componenti.</p>
<p>Art. 9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni</p> <p>1. Il comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da cinque componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti stabili con voto limitato a tre.</p> <p>2. Esso è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un tesoriere.</p> <p>3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Segretario non può essere eletto per più di due volte consecutive.</p> <p>5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del congresso e del consiglio nazionale.</p> <p>6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il presidente, il responsabile della stampa e dell'informazione e i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento designati</p>	<p>Art. 9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni</p> <p>1. Il comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da cinque sette componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti stabili con voto limitato a tre quattro.</p> <p>2. Esso è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un tesoriere.</p> <p>3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Segretario non può essere eletto per più di due volte consecutive.</p> <p>5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del congresso e del consiglio nazionale.</p> <p>6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il presidente, il responsabile della stampa e dell'informazione e i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento designati</p>

dall'esecutivo, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica.	dall'esecutivo, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica.
--	--

DA TENERE PRESENTE

Le modifiche allo Statuto di MD non mi sembrano esplicitamente disciplinate. L'art. 13 dello Statuto di MD rinvia – per quanto non esplicitamente previsto – allo Statuto dell'ANM [«1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si applicano le norme dello statuto dell'Anm, con esclusione dell'art. 6, commi 2 e 3, e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e coi fini perseguiti da Magistratura democratica»].

L'art. 13, co.2, Statuto Anm prevede che «L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo».

L'art. 20, co.2, Statuto ANM prevede che: «Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti».

L'art. 56 Statuto ANM recita infine:

«Art. 56 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dal Comitato Direttivo Centrale o di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro sezioni ovvero di trecento soci.

Le modifiche debbono essere approvate dall'Assemblea Generale a maggioranza di almeno due terzi dei votanti».